

Condizioni di montaggio



I. Informazioni generali

1. Le presenti condizioni di montaggio hanno validità insieme ai listini prezzi MIKRON vigenti all'inizio del lavoro e si applicano all'esecuzione di lavori da parte di collaboratori MIKRON o personale incaricato dalla MIKRON su macchine MIKRON, se non diversamente concordato espressamente e per iscritto. Eventuali condizioni diverse o aggiuntive del cliente sono valide solo se espressamente accettate per iscritto dalla MIKRON. L'esecuzione della fornitura da parte della MIKRON non comporta l'accettazione di condizioni diverse del cliente. L'accettazione delle prestazioni da parte del cliente è considerata dalla MIKRON come il riconoscimento successivo delle presenti condizioni di montaggio, anche nel caso in cui il cliente le abbia in precedenza espressamente contestate o nel suo ordine abbia fatto riferimento ad altre condizioni.
2. In mancanza di altri accordi, per la fornitura di macchine e accessori valgono le "Condizioni generali di vendita e di montaggio di macchine"; per le forniture di ricambi valgono le "Condizioni di fornitura ricambi".
3. Per i livelli di servizio "Spare Part Service", "Xchange Service", "Product Support" e "Business Support" valgono i contratti integrativi corrispondenti, che hanno priorità rispetto alle presenti condizioni di montaggio.
4. Segnaliamo che le condizioni contrattuali, incluse le presenti sono disponibili nella home page della Mikron Holding sul sito www.mikron.com.

II. Stipulazione del contratto

1. Tutti gli accordi e i chiarimenti giuridicamente rilevanti in essere tra le parti contraenti devono essere redatti in forma scritta, pena la loro nullità, e sono validi agli effetti di legge solo quando pervenuti alla controparte. Solo gli accordi scritti sono vincolanti per le forniture di merci e servizi concordate e sostituiscono tutte le promesse eventualmente contratte in merito a tali ricambi. Le offerte sono vincolanti solo se designate come tali. Le offerte si basano sempre sulla supposizione che le prestazioni offerte possono essere fornite senza ritardi e per la via più diretta.
2. I documenti facenti parte dell'offerta hanno solo valore indicativo per il cliente, non sono assolutamente da intendersi come accordo sulle caratteristiche né come accettazione di una garanzia concernente le caratteristiche della merce o delle prestazioni descritte e non possono essere inoltrati a terzi.

III. Entità del montaggio

1. Se non emergono intese diverse da altri contratti scritti stipulati tra MIKRON e cliente, l'entità dell'ordine di montaggio si basa sull'ordine inoltrato dal cliente. Esso verrà eseguito in base alle istruzioni e alle direttive MIKRON relative alle macchine o agli impianti interessati. Per l'esecuzione dei lavori la MIKRON è a propria scelta autorizzata a impiegare personale proprio o personale di terzi. L'impiego di personale di terzi non comporta alcun mutamento negli impegni in capo alla MIKRON o al cliente in virtù del presente contratto.
2. Eventuali richieste dell'acquirente di modificazioni e/o variazioni dovranno essere formulate per iscritto. MIKRON si riserva la facoltà di accettare le richieste del cliente, previa verifica della realizzabilità delle modificazioni e/o variazioni. I costi e gli oneri necessari per apportare le modificazioni e/o variazioni sono ad esclusivo carico dell'acquirente. Le parti determineranno il nuovo termine di montaggio in considerazione delle tempistiche per la realizzazione delle modificazioni e/o variazioni.

IV. Tempo di lavoro

1. Il tempo normale di lavoro è di 40 ore settimanali. Dove, per motivi per i quali la MIKRON non è responsabile, deve essere mantenuto l'orario ridotto, viene conteggiato il tempo di lavoro normale.
2. Come ore straordinarie vengono considerate le ore oltre il tempo normale tra le 06.00 e le 20.00.
3. Come lavoro notturno vengono considerate le ore di lavoro tra le 20.00 e le 06.00.
4. Come lavoro domenicale vengono considerate le ore di lavoro prestate da mezzanotte a mezzanotte della domenica e dei giorni festivi locali. Il nostro personale è autorizzato a eseguire lavori alla domenica e nei giorni festivi solo in casi urgenti con l'accordo del cliente e previo nostro consenso.

V. Tempo di attesa

Se il personale è ostacolato nell'esecuzione dei lavori o intrattenuto al termine di questi per casi che non sono imputabili alla MIKRON, le ore perdute vengono considerate come tempo di attesa e conteggiate come tempo di lavoro normale. Lo stesso vale per le ore di lavoro perse in seguito a giorni festivi locali.

VI. Termine del montaggio

1. Un termine o una data per la fine del montaggio è obbligatorio solo se riconosciuto per iscritto dalla MIKRON. Questo termine contrattualmente concordato non ha mai inizio prima della produzione di tutte le approvazioni, i consensi e le autorizzazioni, prima del ricevimento completo di tutti i dati e i documenti del cliente necessari per l'adempimento del contratto (in particolare le specifiche tecniche, i dati sulla potenza allacciata, ecc.), prima che il cliente abbia ottemperato ai propri doveri giusti ai punti VII e IX e in ogni caso non prima del ricevimento di un acconto eventualmente concordato e della presentazione di una garanzia di pagamento conformemente al contratto.
2. La MIKRON è tenuta a rispettare il termine del montaggio solo se il cliente ha ottemperato a tutti gli impegni derivanti da contratti in precedenza già stipulati con la MIKRON. Il termine di montaggio è prolungato proporzionalmente quando il cliente sia in moratoria con l'adempimento dei propri doveri.
3. Il termine di montaggio è prolungato adeguatamente in caso di impedimento per forza maggiore e caso fortuito e quando si presentano ostacoli che sono al di fuori del volere della MIKRON, indipendentemente che si verifichino presso la MIKRON, il cliente o da terzi. Sono considerati impedimenti di questo tipo, ad es., epidemie, mobilitazioni, eventi bellici, sommosse, agitazioni sindacali, eventi naturali durante l'esercizio, provvedimenti istituzionali, divieti di importazione, esportazione, transito, ecc. Le conseguenze e i costi derivanti saranno suddivisi in modo proporzionale al danno subito da ciascuna parte.

Nei casi importanti inizio e fine degli impedimenti verranno comunicati dalla MIKRON al cliente nel più breve tempo possibile.

4. Non è dovuto alcun risarcimento in caso di montaggi e forniture ritardate se effettuati da fornitori terzi prescritti dal cliente.
5. Se l'inizio del montaggio viene ritardato per motivi imputabili al cliente, questi dovrà comunque effettuare i pagamenti in funzione del momento di montaggio originale. In tal caso tutti gli accordi relativi ai termini di montaggio decadono e vengono presi nuovi accordi tra cliente e MIKRON. MIKRON è autorizzata a richiedere costi maggiori, fornendo opportuni giustificativi.
6. Ogni volta che il cliente è in ritardo nell'adempimento dei propri doveri contrattuali, la MIKRON è autorizzata, oltre a esercitare i diritti giusta la cifra 10.7 contenuta nelle Condizioni Generali di Vendita VII.7, a recedere dal contratto e a chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento. È considerato danno un importo pari al 20% del valore dell'ordine; resta salva la dimostrazione di danni ulteriori. Il danno viene compensato con l'acconto versato. Questa norma vale anche in caso di revoca di un ordine di fornitura già in corso.

VII. Manodopera ausiliaria e materiale per l'installazione

MIKRON comunica al cliente per tempo, prima dell'inizio dei lavori, quale manodopera ausiliaria, quali materiali per l'installazione e altri attrezzi il cliente deve mettere gratuitamente a disposizione per poter eseguire l'ordine di montaggio. In caso di mancata messa a disposizione, il cliente dovrà sostenere i costi supplementari necessari per le forniture sostitutive da parte della MIKRON. In tal caso la MIKRON può esigere che i costi causati da queste forniture sostitutive vengano anticipati dal cliente.

VIII. Utensili, mezzi ausiliari

1. La MIKRON mette a disposizione gli utensili necessari per il montaggio. Per la custodia dell'equipaggiamento il cliente, a sue spese, deve mettere a disposizione del personale un locale con chiusura a chiave. Al termine del montaggio gli attrezzi e gli oggetti messi a disposizione dalla MIKRON sono da respingere alla MIKRON a carico del cliente.
2. Il cliente assicura che macchine e impianti siano liberamente accessibili al personale MIKRON e siano messi a sua disposizione puliti.

IX. Lavori fuori contratto

Senza l'esplicito permesso della MIKRON è vietato al cliente usufruire del personale MIKRON per lavori che non siano oggetto del contratto di montaggio.

X. Controllo e accettazione del montaggio

1. Le macchine o gli impianti montati sono pronti per l'accettazione quando possono produrre lavori utili. Ciò vale anche quando manchino parti di poca importanza, quando siano necessari ritocchi o quando le macchine o gli impianti montati non possano essere messi in funzione per motivi non imputabili alla MIKRON.
2. Appena viene notificato al cliente che le macchine o gli impianti montati sono pronti per l'accettazione, egli ha da controllare subito il montaggio in presenza del direttore responsabile del montaggio e notificare immediatamente per iscritto alla MIKRON e al direttore del montaggio tutte le mancanze. Se le mancanze non vengono segnalate entro quattro giorni lavorativi dalla notifica degli impianti pronti per l'accettazione o se l'impianto viene messo in funzione per la produzione prima dell'accettazione, il montaggio è considerato approvato.

XI. Garanzia

1. Se non è stato concordato per iscritto un termine di garanzia più lungo per le macchine montate e i ricambi, la MIKRON garantisce l'esecuzione a regola d'arte dei lavori ordinati. Il termine di garanzia è di tre mesi dall'accettazione degli oggetti montati.
2. La garanzia decade immediatamente se il cliente o terzi fanno uso improprio degli oggetti montati, li modificano o eseguono riparazioni oppure non danno alla MIKRON l'occasione di provvedere essa stessa a eliminare il danno. Inoltre il cliente deve far sì che il danno non si aggravi.
3. Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità i danni per i quali non è possibile dimostrare che derivino da uso di materiali scarsi, da costruzione sbagliata o esecuzione difettosa, ad es. quelli dovuti a usura naturale, manutenzione impropria, inosservanza delle norme d'uso o di sicurezza, sollecitazioni eccessive, mezzi di funzionamento impropri, agenti chimici o elettrolitici, lavori di montaggio o costruzione non eseguiti dalla MIKRON o dai suoi subfornitori nonché i danni dovuti ad altri motivi non imputabili alla MIKRON.
4. Per la fornitura di merci e servizi di subfornitori prescritti dal cliente, la MIKRON risponde solo nell'ambito dei doveri di garanzia di questi ultimi.
5. Il contratto e la formula "estensione della garanzia a 24 mesi" non include nella garanzia i pezzi soggetti alla normale usura quali a titolo esemplificativo e senza che ciò possa essere inteso in senso limitativo rulli di curvatura, cinghie dentate, serraggi, morsetti, ecc. Il periodo di garanzia dei mandrini resta, in ogni caso, della durata di 12 mesi o 2500 ore di funzionamento a decorrere dalla comunicazione della disponibilità alla spedizione della macchina oggetto dell'originario contratto di vendita da parte della MIKRON e comunque entro e non oltre la data di ricezione della stessa da parte dell'acquirente.

XII. Prezzi e pagamenti

1. In linea di principio i lavori vengono conteggiati a tempo. Se non diversamente concordato, si applicano le tariffe indicate nei listini prezzi vigenti al momento dell'esecuzione dell'ordine.
2. Come tempo di viaggio, che deve essere risarcito dal cliente alla MIKRON, si intende il tempo di andata e ritorno verso e dal luogo di montaggio, per trovare

l'alloggio e il tempo d'intercorrenza tra l'alloggio e il luogo di montaggio, per quanto questi luoghi siano a notevole distanza l'uno dall'altro.

- Le spese del personale di montaggio dovute al viaggio al luogo di montaggio e al soggiorno sul luogo di montaggio vengono conteggiate in base al tempo effettivamente impiegato.
- Se si viene a conoscenza di un peggioramento sostanziale della situazione economica dell'acquirente, o qualora fossero rilevati elementi pregiudizievoli di qualsivoglia natura a carico del medesimo, la MIKRON potrà richiedere acconti o garanzie, a titolo integrale o parziale, oppure recedere dal contratto e trattenere gli acconti ricevuti dall'acquirente a titolo di compensazione della prestazione o della parte di essa già eseguita, fatto salva la richiesta di risarcimento dei danni eventualmente patiti.
- Non è permesso al cliente effettuare ritenzioni di pagamenti o compensare eventuali diritti a contropretese del cliente contestati dalla MIKRON né rivendicare diritti di ritenzione sulla fornitura o relativamente ad essa.
- Gli acconti versati non sono soggetti a interessi e non sono penali il cui deposito autorizza il cliente a recedere dal contratto di fornitura.

XIII. Obblighi fiscali

Se l'invio di personale di montaggio dovesse generare un obbligo fiscale di qualsiasi genere nel luogo dove avviene il servizio, i relativi contributi saranno a carico del cliente, il quale dovrà rimborsare integralmente tali contributi alla MIKRON o al personale di montaggio interessato, dietro presentazione dei rispettivi giustificativi.

XIV. Disposizioni del luogo di destinazione e norme protettive

- Tutti i lavori di montaggio si svolgono nell'ambito delle norme applicabili dell'Unione europea. In caso di montaggi eseguiti fuori dallo spazio UE il cliente dovrà informare la MIKRON per iscritto, entro e non oltre la conferma d'ordine, in merito a eventuali norme e disposizioni diverse.
- Se il cliente omette di informare la MIKRON in merito a norme e disposizioni diverse vigenti presso di esso o rilascia informazioni false al momento del conferimento dell'ordine, dovrà sostenere i costi di eventuali lavori di modifica, forniture successive o altri provvedimenti correttivi cui la MIKRON dovrà eventualmente provvedere.

XV. Sicurezza sul lavoro

Il cliente è tenuto a garantire la sicurezza sul lavoro per i collaboratori MIKRON durante lo svolgimento dei lavori. I collaboratori MIKRON sono in ogni caso autorizzati a sospendere o interrompere il lavoro se non è garantita la sicurezza sul lavoro. In tal caso il cliente è tenuto a rimborsare alla MIKRON i danni eventualmente derivanti, oltre alle ore di lavoro contrattualmente pattuite e le eventuali spese connesse.

XVI. Malattia e infortunio

La MIKRON paga l'assicurazione per malattia e infortunio per i suoi collaboratori. Nel caso in cui le disposizioni vigenti sul luogo di montaggio prescrivano la stipula di un'assicurazione aggiuntiva per i collaboratori MIKRON, il cliente se ne farà carico e ne pagherà i costi.

XVII. Norme conclusive sui risarcimenti

- Tutti i casi di violazione contrattuale e le relative conseguenze giuridiche nonché tutti i diritti del cliente, qualunque sia il motivo giuridico su cui essi si basano, sono disciplinati in modo definitivo in queste condizioni di montaggio. Sono in particolare esclusi tutti i diritti di risarcimento danni, di riduzione, risoluzione, annullamento o rescissione dal contratto che non siano espressamente citati.
- In ogni caso il cliente non ha alcun diritto al risarcimento di danni di qualsiasi tipo che non riguardino direttamente l'oggetto della fornitura, tra cui sospensione della produzione, perdita di godimento, perdita di ordini, lucro cessante e altri danni diretti o indiretti.
- Questa esclusione di responsabilità vale anche in caso di dolo o colpa grave del personale ausiliario e nei casi in cui, secondo il diritto sulla responsabilità di prodotto, in presenza di errori nell'oggetto della fornitura non è prevista alcuna responsabilità per danni a persone o a cose per oggetti destinati a uso privato. Questa esclusione di responsabilità non vale in caso di dolo o colpa grave della MIKRON.

XVIII. Inadempienza da parte della MIKRON

- Il cliente può recedere dal contratto prima dell'inizio dei lavori di montaggio solo se la MIKRON è definitivamente impossibilitata a fornire l'intera prestazione e se per questo motivo il cliente ha un interesse giustificato a rifiutare il montaggio complessivo di questi prodotti. In caso diverso il cliente potrà chiedere di ridurre proporzionalmente il valore della prestazione dando prova a MIKRON dell'effettivo danno patito.
- Se la MIKRON è in ritardo e se il cliente, trascorso il termine di consegna, le ha concesso varie proroghe di almeno 14 settimane insieme alla dichiarazione esplicita che, in caso di infruttuoso decorso del termine, la prestazione non verrà accettata, se anche l'ultima proroga non viene rispettata, il cliente sarà autorizzato a recedere se l'oggetto della fornitura non espleta affatto la prestazione contrattualmente concordata. Se, invece, l'oggetto della fornitura svolge sostanzialmente la prestazione concordata, la MIKRON sarà tenuta esclusivamente al risarcimento dei danni nella misura massima del 10 per cento del prezzo contrattualmente concordato per l'oggetto in questione.
- In caso di rescissione del cliente, questi ha il diritto al risarcimento del danno diretto che può dimostrare di aver subito, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno mediante la sostituzione dei beni. Se la rescissione non è dovuta a dolo o colpa grave della MIKRON, sono esclusi ulteriori diritti di risarcimento danni.

XIX. Software

- Se l'entità del montaggio comprendere anche la fornitura di prodotti software, viene concesso al cliente il diritto non esclusivo di utilizzare il software fornito, compresa la

relativa documentazione. Esso viene ceduto per l'uso esclusivo solo per l'oggetto della fornitura. È vietato l'uso su più sistemi. Non è ammessa la concessione di sublicenze.

- Il cliente potrà riprodurre, rielaborare, tradurre il software o convertire il codice oggetto in codice sorgente solo nella misura ammessa dalla legge. Il cliente si impegna a non rimuovere le indicazioni del fabbricante, in particolare i riferimenti al copyright, né a modificarle senza previo consenso esplicito della MIKRON.
- Tutti gli altri diritti sul software e sulla documentazione, copie comprese, sono riservati alla MIKRON o al fornitore del software.

XX. Validità

Nel caso in cui le singole disposizioni delle presenti condizioni fossero nulle o se le presenti condizioni dovessero contenere lacune, resta salva la validità delle altre disposizioni. In caso di nullità di una disposizione entrambe le parti cercheranno di trovare di comune accordo un'altra norma che più si avvicini agli obiettivi perseguiti dalle condizioni.

XXI. Foro competente

- Per questo rapporto contrattuale vale esclusivamente il diritto svizzero.
- È applicabile il diritto svizzero. Foro competente è Lugano.

MIKRON SA AGNO
Sistemi di lavorazione
115 Casella postale
6903 Lugano 3

L'acquirente con la sottoscrizione dichiara di aver preso cognizione del contenuto delle disposizioni sopra descritte e dichiara espressamente di accettarle senza alcuna riserva.

Firma del legale rappresentante
e timbro della società acquirente